



Avanzo di amministrazione e patto di stabilità

D.: Cosa dispone la legge finanziaria per il 2007 in merito al patto di stabilità?

R.: La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) dedica i commi da 676 a 695 alle disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli enti locali.

Innanzitutto, il patto di stabilità si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (comma 676).

In base al comma 678 gli enti soggetti al patto di stabilità, per determinare il proprio specifico obiettivo di miglioramento del saldo, devono seguire una determinata procedura.

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).

Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

Il comma 679 stabilisce che nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

D.: Come è definito il saldo finanziario?

R.: Secondo il comma 680 il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa come differenza tra le entrate finali (correnti e in conto capitale) e le spese finali (correnti e in conto capitale) come risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

D.: Ai fini del rispetto del Patto sono escluse altre entrate o altre spese?

R.: Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco. Si sottolinea che l'esclusione riguarda solo le spese relative all'attivazione di nuove sedi giudiziarie.

D.: La legge finanziaria 2007 ha cambiato le disposizioni relative al Patto?

R.: La legge finanziaria per il 2007 ha modificato le disposizioni relative al patto di stabilità. Infatti, il patto di stabilità deve essere applicato già nella predisposizione dei bilanci di previsione delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, nel bilancio di previsione 2007 occorre iscrivere le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in modo da consentire il rispetto del patto previsto per ciascun anno.

D.: Cosa deve fare l'ente per dimostrare di avere rispettato il Patto?

R.: Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti devono inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario (comma 686).

D.: Cosa succede nel caso in cui il Patto di stabilità non venga rispettato?

R.: Se dalla certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze risulta che il patto di stabilità non è stato rispettato, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida l'ente ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. I provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze.

D.: Cosa succede se l'ente non provvede entro il 31 maggio?

R.: Se l'ente non adempie entro il 31 maggio, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, devono adottare entro il 30 giugno i necessari provvedimenti.

D.: A quale tipo di pubblicità sono soggetti gli enti che non rispettano il Patto di stabilità?

R.: Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la pubblicazione degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la comunicazione.

D.: Cosa succede decorso il termine del 30 giugno?

R.: Decorso inutilmente il termine del 30 giugno le conseguenze sono diverse per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province. Con riferimento al periodo di imposta in corso, nei comuni, ai contribuenti tenuti al versamento dell'addizione comunale all'IRPEF, si applicherà un aumento dell'aliquota vigente nel comune dello 0,3%; nelle province invece, dal 1° luglio, si applicherà un aumento del 5% sulla tariffa vigente dell'imposta provinciale di trascrizione (ITP). Inoltre, scaduto il termine del 30 giugno, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto né l'aumento dell'addizionale IRPEF né dell'imposta di trascrizione.

D.: Quali altri problemi sono sorti in sede di applicazione delle disposizioni relative al Patto di stabilità?

R.: Il problema principale riguarda l'avanzo di amministrazione.

Dato che, nella legge finanziaria per il 2007 le spese per investimento sono inserite tra quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, gli enti locali non possono utilizzare l'avanzo di amministrazione al di fuori dei vincoli individuati dal patto (e quindi per una minima parte) e ciò crea numerosi problemi.

Infatti, negli anni scorsi, l'avanzo di amministrazione ha consentito di effettuare spese per investimenti senza dover ricorrere alla concessione di mutui. Questi ultimi rappresentano un indebitamento per l'ente e, in più, la quota parte annuale di rimborso del capitale e degli interessi è inserita nella parte corrente del bilancio andando quindi ad aumentare la spesa corrente per tutti gli anni per i quali il mutuo è stato acceso.

Occorre anche segnalare che il totale degli avanzi di amministrazione degli enti locali si aggira intorno ai 4,5 miliardi di euro (fonte: ItaliaOggi 6-7-07)

Numerose quindi le proteste dei sindaci e dei presidenti di provincia ma anche delle associazioni degli enti locali (ANCI e UPI).

D.: In seguito alle proteste, che iniziative ha assunto il Governo Prodi?

R.: Ha assunto iniziative giudicate insoddisfacenti dagli enti locali.

Infatti, nel decreto legge n. 81 del 2 luglio scorso, è stata inserita una disposizione relativa all'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

(Occorre precisare che il decreto legge n. 81 riguarda il cosiddetto "utilizzo del tesoretto" e, trattandosi di decreto legge, è entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ma dovrà essere convertito in legge dal parlamento).

L'articolo 2 del decreto legge prevede che "non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno, le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione".

Quindi, una quota dell'avanzo di amministrazione può essere usata per gli investimenti ma solo dagli enti che, negli ultimi 3 anni, hanno rispettato il patto di stabilità.

Inoltre, per le province la quota è stabilita nella misura del 7,6% se la media dei saldi di cassa del periodo 2003 – 2005 risulta positiva, mentre per le altre province nella misura dell'1,4%.

Per i comuni soggetti al patto, nella misura del 7% se la media dei saldi di cassa nel periodo 2003 – 2005 risulta positiva, mentre per gli altri comuni nella misura dell'1,3%.

Ma, l'utilizzo di una quota dell'avanzo in misura così ridotta, non ha soddisfatto gli enti locali. Tanto che, anche per questo motivo, l'ANCI ha deciso di ritirare le delegazioni dai tavoli di

concertazione a cominciare dalla Conferenza Stato Città – Autonomie locali e dalla Conferenza Unificata.

I presidenti di ANCI e UPI hanno infatti dichiarato:

“ Quanto al decreto legge sugli avanzi di amministrazione non condividiamo il metodo e il merito del testo approvato....Avevamo rifiutato la proposta del Governo di utilizzare solo il 10% degli avanzi, perché la ritenevamo non compatibile con gli impegni presi con i cittadiniOra si arriva alla beffa di un decreto che, almeno nel 60% dei casi, ridurrà la percentuale di utilizzo fino all'1% della cifra”.

D.: Cosa stanno facendo gli enti locali?

R.: Molti enti locali non riusciranno a rispettare il patto di stabilità e non sono nelle condizioni di rinunciare all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Molti enti hanno la necessità di sfiorare il patto ed utilizzare l'avanzo.

E, in alcuni consigli comunali sono stati presentati ordini del giorno con i quali si impegna il sindaco ad utilizzare l'avanzo di bilancio per finanziare le opere inserite nel piano delle opere pubbliche e con i quali si chiede al Governo e al Parlamento di rivedere la normativa relativa al patto di stabilità interno già nel corso del 2007 in modo da consentire il pieno utilizzo dell'avanzo di bilancio.

Privare gli enti locali della possibilità di utilizzare l'avanzo di bilancio significa impedire la realizzazione di opere pubbliche. Se poi, per realizzare quelle opere dovranno essere impegnate risorse di parte corrente, ciò si tradurrà in una diminuzione dei servizi.

Gli avanzi di bilancio possono essere il risultato di previsioni di spesa che sono state sovrastimate ma, nella maggior parte dei casi, sono il risultato di economie e quindi di risparmi.

Il Governo quindi si appropria di risorse che sono degli enti locali.

Non possiamo quindi che esprimere contrarietà rispetto all'articolo 2 del decreto legge 81 del 2007 che consente di utilizzare l'avanzo solo in minima parte.

Su questa come su altre iniziative il Governo non sta dimostrando nessuna considerazione per gli enti territoriali.

Dott.ssa Maria Piera Pastore

Milano, 9 luglio 2007